



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 57/DIV – 5 NOVEMBRE 2024

57/199

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

### GARE DEL 2, 3 e 4 NOVEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 2, 3 e 4 Novembre 2024

#### 13^ GIORNATA ANDATA

##### GIRONE A

ALBINOLEFFE	UNION CLODIENSE	1-0
ALCIONE MILANO	TRENTO	0-1
FERALPISALO'	ATALANTA U23	3-1
GIANA ERMINIO	ARZIGNANO V.	0-1
L.R. VICENZA	LECCO	1-0
NOVARA	CALDIERO TERME	3-1
PERGOLETTESE	PADOVA	1-2
PRO PATRIA	TRIESTINA	0-0
RENATE	LUMEZZANE	1-2
VIRTUS VERONA	PRO VERCELLI	0-0

##### GIRONE B

AREZZO	ASCOLI	1-1
CAMPOBASSO	LUCCHESI	3-0
GUBBIO	RIMINI	1-0
LEGNAGO SALUS	PERUGIA	2-2
PINETO	CARPI	1-4
PONTEREDERA	MILAN FUTURO	1-1
SESTRI LEVANTE	VIRTUS ENTELLA	0-0
TERNANA	SPAL	4-1
TORRES	PIANESE	3-0
VIS PESARO	PESCARA	1-0

##### GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	CROTONE	1-1
AVELLINO	TARANTO	0-1
BENEVENTO	TURRIS	2-1
CATANIA	ACR MESSINA	0-0
CAVESE	FOGGIA	2-1
GIUGLIANO	TRAPANI	2-1
JUVENTUS NEXT GEN	LATINA	0-0
MONOPOLI	AZ PICERNO	1-1
SORRENTO	CASERTANA	1-1
TEAM ALTAMURA	POTENZA	2-2

### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 4 e 5 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### GARE DEL 2, 3 e 4 NOVEMBRE 2024

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della tredicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, GUBBIO, L.R. VICENZA, PADOVA, POTENZA, PRO VERCELLI, TRENTO, VIRTUS ENTELLA e SESTRI LEVANTE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

**DELIBERA**

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA € 2.500,00**

#### **CATANIA**

A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud (circa il 90%) intonato:

1. al 1° minuto del primo tempo, al 16° minuto del secondo tempo e al 49° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuti, in ognuna delle predette circostanze, consecutivamente per circa un minuto, coro che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

2. al 10° minuto e al 12° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari ripetuti, in ognuna delle predette circostanze, consecutivamente per circa un minuto, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord (circa il 90%), intonato, al 35° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto;

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, quattro bicchieri di plastica semipieni, nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità delle condotte sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

### **AMMENDA € 2.000,00**

**VIS PESARO** per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto ritardavano volontariamente e sistematicamente la restituzione dei palloni nonostante i numerosi inviti a cessare il predetto comportamento e, in due occasioni, a gioco in svolgimento, calciavano il pallone in campo nel tentativo di interferire con l'azione di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la relativa gravità (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

### **AMMENDA € 1.000,00**

**PRO VERCELLI** per avere:

1.al 41° e al 42° minuto del primo tempo, un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Ospiti, urlato all'indirizzo dell'Arbitro parole offensive e oscene;

2.al 10° minuto del secondo tempo, un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Ospiti, urlato all'indirizzo dell'Arbitro parole offensive e oscene.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare odiosità delle condotte poste in essere, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**SESTRI LEVANTE** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, nel pre-gara, durante la fase di riscaldamento, un petardo di grande intensità verso l'ingresso della Gradinata occupata dai tifosi avversari, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità della condotta posta in essere), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

### **AMMENDA € 500,00**

**L.R. VICENZA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 18° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**PESCARA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'essersi arrampicati sulla rete di metallo di contenimento del Settore loro riservato danneggiandola;

2. nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

#### **AMMENDA € 300,00**

**ASCOLI** per avere un suo tesserato, al 40° minuto del secondo tempo, in occasione della realizzazione del goal da parte della squadra avversaria, colpito il pannello laterale destro della panchina danneggiandolo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

#### **AMMENDA € 200,00**

**PADOVA** per avere, i suoi sostenitori (circa l'80%) presenti nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 27° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per quattro volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**PONTEDERA** per avere, i suoi sostenitori (circa il 10%), posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, al 3° e all'11° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 100,00**

**TRIESTINA** per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l'80%), posizionati nel Settore Ospiti, intonato, all'11° e al 19° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, in entrambe le circostanze ripetuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **DIRIGENTI ESPULSI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA**

**FOGGIA PASQUALE**

**(PESCARA)**

per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta offensiva e irraguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, gli si avvicinava con fare

minaccioso e proferiva nei suoi confronti frasi ingiuriose e offensive per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 NOVEMBRE 2024**

DE CARNE FABIO (MONOPOLI)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **DIRIGENTI NON ESPULSI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 GENNAIO 2025**

TREVISAN TREVOR (CASERTANA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto:

1. entrava sul terreno di gioco nonostante non fosse inserito in distinta e gli si avvicinava proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l'operato;
2. reiterava il predetto comportamento mentre l'Arbitro percorreva il tragitto che dal centrocampo conduce agli spogliatori e inoltre raggiungeva il IV Ufficiale con una spallata proferendo frasi irrispettose nei confronti di tutta la Quaterna Arbitrale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) e B), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

### **ALLENATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR)**

FOSCHI LUCIANO (RENATE)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto protestava veementemente proferendo una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato e per aver tirato un pugno contro la propria panchina in segno di protesta. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione entrava sul terreno di gioco così ritardando l'uscita dal campo e la ripresa del gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

BALDINI MATTIA (PESCARA)

per avere, al termine della gara, mentre le due squadre stavano rientrando negli spogliatoi,

tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto proferiva parole ingiuriose e minacciose nei confronti del Sig. FUSCO MORENO e per avere avuto un contatto fisico con quest'ultimo.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ADAMO GIOACCHINO (RENATE)

per avere, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa ed offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto proferiva frasi irrispettose nei loro confronti e una frase offensiva nei confronti dell'Assistente Arbitrale n.1. per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ivi compresa la particolare odiosità delle condotte poste in essere (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MONTERO IGLESIAS RONALD PAOLO (JUVENTUS NEXT GEN)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto usciva dalla propria area tecnica ed entrava in quella avversaria durante una mass confrontation.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

GORGONE GIORGIO (LUCCHESI)

per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto dopo essere già stato richiamato dall'Arbitro reiterava il proprio comportamento protestando platealmente e proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava il predetto comportamento nei confronti del IV Ufficiale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **ALLENATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

VECCHI STEFANO (L.R. VICENZA)

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

MAIURI VINCENZO (CAVESE)

### **PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

ANITUA ESTEBAN (FERALPISALO')

### **OPERATORI SANITARI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

FUSCO MORENO

(VIS PESARO)

per avere, al termine della gara, mentre le due squadre stavano rientrando negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto poneva in essere un gesto osceno nei loro confronti, così provocando la reazione degli stessi i quali correvano minacciosamente verso lo stesso, con un conseguente parapiglia tra i tesserati delle squadre avversarie che veniva sedato quasi subito grazie all'intervento del IV Ufficiale e degli altri dirigenti e giocatori delle due squadre; per avere, nell'occasione, proferito parole ingiuriose e minacciose nei confronti del Sig. BALDINI MATTIA e avuto un contatto fisico con il predetto.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GIUNTI EZIO

(PONTEDERA)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

### **COLLABORATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

DOMENICUCCI GIULIANO

(VIS PESARO)

per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto proferiva ripetutamente parole offensive nei loro confronti che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CAPOMAGGIO GALO

(AUDACE CERIGNOLA)

A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;

B) una gara effettiva di squalifica in quanto, alla notifica del provvedimento di espulsione, proferiva nei confronti dell'Arbitro frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PALMISANI LORENZO

(LUCCHESI)

per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone tra le mani a gioco in svolgimento, lo colpiva con un calcio all'altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una

parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SALVO GIUSEPPE

(ACR MESSINA)

per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

OBRIC RELJA

(ATALANTA U23)

per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BASSO RICCI ALBERTO

(LEGNAGO SALUS)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente e proferendo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).

SIAS FRANCESCO

(SESTRI LEVANTE)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato uscendo dall'area tecnica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

SQUIZZATO NICCOLO

(PESCARA)

BRUSCAGIN MATTEO

(SPAL)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

ANTONIAZZI MANUEL

(ARZIGNANO V.)

FELICIOLI GIANFILIPPO

(FOGGIA)

SALINES EMMANUELE

(FOGGIA)

MASELLI SERGIO

(GIUGLIANO)

COSTA FILIPPO

(L.R. VICENZA)

TAUGOURDEAU ANTHONY

(LUMEZZANE)

BERTONCINI DAVIDE

(NOVARA)

CERRETTI CRISTIAN

(PONTEDERA)

RILLO FRANCESCO

(POTENZA)

DEL CARRO ANDREA	(RENATE)
VERDE FRANCESCO	(TARANTO)
CIANCI PIETRO	(TERNANA)
CRIMI MARCO	(TRAPANI)
SILVESTRI LUIGI	(TRAPANI)
CAPPELLETTI DANIEL	(TRENTO)
FROSININI RUGGERO	(TRENTO)
EMBALO SAMBU BRAIMA	(TRIESTINA)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

ZOMA MOHAMED ALI	(ALBINOLEFFE)
QUARANTA DANILO	(ASCOLI)
ESPOSITO EMMANUELE	(AZ PICERNO)
PRISCO ANTONIO	(BENEVENTO)
CARRETTA MIRKO	(CASERTANA)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM	(CAVESE)
GUERINI ALESSIO	(CROTONE)
BALESTRERO DAVIDE	(FERALPISALO')
CALDORE MARCO	(GIUGLIANO)
COMENENCIA LIVANO SHYRON L	(JUVENTUS NEXT GEN)
MARTIC MANUEL	(LEGNAGO SALUS)
JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO	(MILAN FUTURO)
LIGUORI MICHAEL	(PADOVA)
MONTEVAGO DANIELE	(PERUGIA)
DE MARCO ANTONINO	(PESCARA)
AMBROSINI MICHELE	(PONTEDERA)
ERRADI BILAL	(POTENZA)
GUADAGNI GIUSEPPE	(SORRENTO)
BENEDETTI AMEDEO	(TRAPANI)
CIOTTI PIETRO	(TRAPANI)
VALLOCCHIA ANDREA	(TRIESTINA)

#### **AMMONIZIONE (VIII INFR)**

DE SANTIS IVAN FRANCESCO	(TARANTO)
--------------------------	-----------

#### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
---------------	-----------------

#### **AMMONIZIONE (III INFR)**

INVERNIZZI ANDREA	(ALCIONE MILANO)
SETTEMBRINI ANDREA	(AREZZO)
GYABUAA MANU EMMANUEL	(ATALANTA U23)
FRANCO DOMENICO	(AZ PICERNO)
MONTALTO ADRIANO	(CATANIA)
PEZZELLA SALVATORE	(CAVESE)
RISPOLI ANDREA	(CROTONE)
SCHIRO' THOMAS	(CROTONE)
ZALLU FRANCESCO	(GUBBIO)

PAPADOPOULOS CHRISTOS	(JUVENTUS NEXT GEN)
LAZZA GIULIANO	(L.R. VICENZA)
SANDON THOMAS	(L.R. VICENZA)
ZAMPARO LUCA	(L.R. VICENZA)
AMPOLLINI FEDERICO	(LEGNAGO SALUS)
PAGLIARI MARCO	(LUMEZZANE)
YABRE MOUSTAPHA	(MONOPOLI)
DONADIO CHRISTIAN	(NOVARA)
TONOLI DANIEL	(PERGOLETTESE)
MEZZONI FRANCESCO	(PERUGIA)
SOMMA MARCO	(PRO PATRIA)
DE MARINO DAVIDE	(PRO VERCELLI)
VITIELLO ANTONIO	(SORRENTO)
CELIENTO DANIELE	(TRAPANI)
DI CARMINE SAMUEL	(TRENTO)
GIANNOTTI PASQUALE	(TRENTO)
PAGLIUCA MATTIA	(VIRTUS VERONA)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

NDIR MAME ASS	(ACR MESSINA)
STABILE GIACOMO	(ALCIONE MILANO)
TAVERNELLI CAMILLO	(AREZZO)
GAGLIULO RICCARDO	(ASCOLI)
LIGI ALESSANDRO	(AUDACE CERIGNOLA)
ENERGE ANTONIO	(AZ PICERNO)
CAPELLINI RICCARDO	(BENEVENTO)
FLORIO MATTIA	(CALDIERO TERME)
GOBETTI NICOLÒ	(CALDIERO TERME)
MARRAS TOMMASO SIMONE	(CALDIERO TERME)
SPALLUTO SAMUELE FRANCES	(CAMPOBASSO)
PULETTO FILIPPO	(CARPI)
PROIA FEDERICO	(CASERTANA)
BALDE BALDE IBOURAHIMA	(GIUGLIANO)
PADULA CRISTIAN	(GIUGLIANO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
MANCINI TOMMASO	(JUVENTUS NEXT GEN)
SILVA SEMEDO LUIS HEMIR	(JUVENTUS NEXT GEN)
CANNAVARO ADRIAN	(NOVARA)
PERROTTA MARCO	(PADOVA)
RICCI FEDERICO	(PERUGIA)
SIMEONI LUCA	(PIANESE)
CHAKIR MOHAMMED AMINE	(PINETO)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
IEZZI ROBERTO	(PRO VERCELLI)
DI NOLFO FRANCESCO	(RENATE)
PODDA LORENZO	(SESTRI LEVANTE)
CALAPAI LUCA	(SPAL)
MELGRATI RICCARDO	(SPAL)
GUARRACINO MARIANO	(TARANTO)
SILLETTI ENRICO	(TEAM ALTAMURA)
MAESTRELLI ALESSIO	(TERNANA)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(TRAPANI)

NOCERINO LUCA FABIO	(TURRIS)
RICCI LUCA	(TURRIS)
CASAROTTO MATTEO	(VIRTUS ENTELLA)
MANZI CLAUDIO	(VIRTUS ENTELLA)
PARODI LUCA	(VIRTUS ENTELLA)
ZARPELLON LEONARDO	(VIRTUS VERONA)
BENTO MARTINS DE J AFONSO	(VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BOSEGGIA ELIA	(ARZIGNANO V.)
CERRETELLI FRANCESCO	(ARZIGNANO V.)
ROSSONI STEFANO GIOVANN	(ARZIGNANO V.)
BERTINI TOMMASO	(ATALANTA U23)
TRIBUZZI ALESSIO	(AVELLINO)
PITARRESI FRANCESCO	(AZ PICERNO)
CALANCA ALESSANDRO	(CARPI)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL	(CATANIA)
STRONATI RICCARDO	(CROTONE)
LETIZIA GAETANO	(FERALPISALO')
CAMIGLIANO AGOSTINO	(FOGGIA)
MURANO JACOPO PIETRO	(FOGGIA)
PUCZKA DAVID	(JUVENTUS NEXT GEN)
DELLA MORTE MATTEO	(L.R. VICENZA)
MARENCO FILIPPO	(LATINA)
FURLAN JACOPO	(LECCO)
IONITA ARTUR	(LECCO)
SVIDERCOSCHI SEBASTIANO	(LEGNAGO SALUS)
FRISON FILIPPO	(LUCCHESI)
FALZERANO MARCELLO	(MONOPOLI)
ROSAFIO MARCO	(POTENZA)
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO	(SESTRI LEVANTE)
DEL SORBO LUDOVICO	(SORRENTO)
ALOI SALVATORE	(TERNANA)
FERRANTE JONATHAN ALEXIS	(TERNANA)
FABRIANI CRISTIAN	(TORRES)
NANNI NICOLA	(TORRES)
ZECCA GIACOMO	(TORRES)
MARINO ANDREA	(TRAPANI)
BARLOCCO SERGIO	(TRENTO)
GIANNONE LUCA	(TURRIS)
TOMASELLI GIACOMO	(VIRTUS ENTELLA)
VUKOVIC ANTE	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 5 Novembre 2024

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani